



Art. 31-Valutazione della qualità delle attività svolte 17

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 18

Art. 32 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero..... 18

Art. 33 - Frequenza ai corsi di studio..... 18

Art. 34 Interruzione, sospensione, rinuncia agli studi e decadenza della qualità di studente e studenti fuori corso 18

Art. 35-Tutela dei diritti degli studenti..... 19

Art. 36 - Modalità di iscrizione 19

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI 19

Art. 37 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo 19

Art. 38 - Rinvio ad altre norme..... 20



gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale ed di specializzazione e dei master universitari attivabili y Saint Camillus International University of Health



- y
9. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati legali.
 10. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni.
 11. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione y
 12. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
 13. o

provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
esamina ed approva i crediti derivanti dallo studio dello studente presso altre università;

esamina ed approva i piani di studio individuali proposti dagli studenti entro le normative dei regolamenti didattici;
determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodo di tempo superiori a quelli stabiliti dai regolamenti e ne stabilisce l'obsolescenza proponendone al consiglio di facoltà;

per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica;

propone al consiglio di facoltà progetti di sperimentazione o di innovazione didattica;

propone al consiglio di facoltà progetti di attività di orientamento per gli studenti;

propone al consiglio di facoltà le modalità di formulazione e di attestazione di supplemento al titolo di studio.

1. Ognuna delle Facoltà, in accordo con il Rettore, annualmente, nel rispetto dei requisiti necessari determinati con decreto del Ministro dell'Università e degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facoltà interessata, acquisita la relazione favorevole del Nucleo di valutazione.
2. La disattivazione di un corso di studio è deliberata, nel rispetto della normativa vigente, dal consiglio di amministrazione, su proposta di una o più Facoltà.
Nel caso di disattivazioni, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina la facoltà per gli studenti di optare per i corsi di studio attivati.
3. Ognuna delle Facoltà, in accordo con il Rettore, deposita negli archivi della Facoltà stessa nella banca dati del sistema informativo dell'Università, su proposta del consiglio di facoltà, il decreto ministeriale.

1. L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale determina:
 - a. la denominazione del Corso di studio indicativa di specifiche competenze scientifiche e professionali, la durata e la Facoltà di riferimento;
 - b. la Classe di appartenenza del Corso di studio;
 - c. gli obiettivi formativi del Corso di studio;
 - d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e. i requisiti di ammissione al corso di studio;
 - f. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - g. sbocchi occupazionali;
 - h. il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'articolo 5, comma 7, del DM 270/2004;
2. L'Ordinamento didattico di ciascun corso è emanato dal Rettore su delibera di approvazione del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Università assicura la periodica revisione degli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, anche con la consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
4. Il Regolamento didattico di Ateneo, del quale fanno parte integrante il Regolamento didattico di Ateneo, del quale fanno parte integrante.



Art. 15

18 T43018Tfqtad12 Tm0 g0 G()TITQq0.000008871 0 595.32 841.9233.18 T



dei professori e dei ricercatori ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato
Nel caso in cui i Regolamenti di Facoltà prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di Corso di Studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza della Facoltà e il miglior uso delle competenze disponibili, anche tramite mutazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.



1. I Regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare



1. Gli studenti



1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto e alle Disposizioni legislative vigenti.
2. Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede il testo approvato dal CdA e depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua italiana di cui è possibile ottenere copia conforme.